

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108, d. lgs. n. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO D'EUROPA PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

**ALLEGATO N. 1 - CAPITOLATO SPECIALE
CIG A029AAD954**

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Modalità di esecuzione del servizio
Art. 3	Oneri a carico dell'appaltatore
Art. 4	Oneri a carico della Fondazione
Art. 5	Pagamenti e fatturazione
Art. 6	Controlli e penali
Art. 7	Risoluzione del contratto
Art. 8	DUVRI

Il presente Capitolato tecnico disciplina il servizio di trasporto e facchinaggio, erogato a favore della Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa.

Il servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dall'appaltatore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e delle attività funzionali all'espletamento dello stesso e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi ordinativi di fornitura.

L'appaltatore deve effettuare i servizi oggetto del presente documento e assicurare, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni minime previste dal presente Capitolato speciale unitamente alla restante documentazione di gara e alla propria offerta tecnica.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e facchinaggio.

Il servizio di facchinaggio sarà utilizzato per la movimentazione di qualsiasi tipo di materiale, compreso quello ad uso scenico, inclusi gli strumenti musicali.

Si prevede la seguente tipologia di interventi, secondo le modalità di cui all'articolo 2:

1. carico e scarico di materiali da mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e viceversa;
2. spostamento di materiali tra i locali della Fondazione;
3. ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico, da/su mezzo di trasporto di scene dal palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati;
4. trasferimenti e spostamenti di beni mobili nei locali della Fondazione e/o in tutti i luoghi comunicati dalla Fondazione ricadenti nell' Area Metropolitana della città di Milano;
5. ogni altro servizio di non particolare complessità che riguarda lo spostamento carico/scarico di materiale vario che rientri o possa rientrare nelle funzioni istituzionali della Fondazione;
6. trasporto di materiali con automezzo fornito dall'appaltatore la cui volumetria e portata sarà concordata con il DEC della Fondazione;
7. fornitura di automezzi, attrezzi e/o materiali che consentano una migliore razionalizzazione del servizio.

Le attività ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovranno essere svolte anche nell'arco delle 24 ore in giornate feriali, festive e prefestive.

I calendari degli eventi della Fondazione, aggiornati e consegnati all'appaltatore ogni mese con il programma specifico del servizio richiesto, costituiscono elementi informativi circa i carichi di lavoro prevedibili. A tali programmi potranno essere apportate modifiche con un preavviso non inferiore alle 24 ore che l'appaltatore si impegna ad accettare.

2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

a. L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione di quanto indicato all'art. 1, deve osservare tutte le prescrizioni che saranno impartite dal DEC, nonché le disposizioni derivanti dal documento redatto in conformità dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successivi.

b. L'Impresa dovrà mettere a disposizione della Fondazione, una persona - sempre reperibile e sempre la stessa - cui saranno comunicate quotidianamente le esigenze di mezzi e di personale. Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro dovranno essere condivise con l'ufficio preposto della Fondazione.

c. Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in orario diurno e notturno anche in condizioni meteo avverse, secondo le indicazioni impartite.

d. Il conteggio delle ore lavorative, ai fini della definizione del costo dei servizi richiesti, decorrerà dal momento dell'arrivo del personale e dei mezzi di trasporto presso le varie sedi indicate dalla Fondazione fino al momento del loro congedo, con l'esclusione dei tempi di trasferimento da e per la sede dell'Impresa.

e. L'appaltatore è tenuto ad impiegare, nello svolgimento delle operazioni previste dal Contratto di appalto, secondo la richiesta dell'ufficio preposto della Fondazione, fino ad un massimo di n. 50 (cinquanta) unità contemporaneamente.

f. L'Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà comunicare alla Fondazione l'elenco dei nominativi del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio, documentando la regolarità del rapporto di lavoro.

g. L'appaltatore, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, dovrà garantire la messa a disposizione contemporaneamente di più mezzi di trasporto e la presenza di almeno n. 5 squadre composte da n. 10 (dieci) unità lavorative; per numeri superiori il preavviso sarà di almeno 48 (quarantotto) ore.

h. La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore servizi da effettuarsi con l'impiego di bilici, motrici e furgoni, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nel Disciplinare di Gara, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

i. Nella fase operativa l'Impresa aggiudicataria agirà in piena autonomia e sarà pertanto la sola responsabile, sia civilmente che penalmente, assumendo autonomamente ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

l. A carico dell'Impresa aggiudicataria saranno la realizzazione del servizio, la gestione del personale ed i relativi adempimenti, l'individuazione e la fornitura di attrezzature idonee.

m. I veicoli dovranno essere sempre provvisti, con spesa a totale carico dell'appaltatore, dei necessari permessi di circolazione e certificazioni specifiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circolazione in aree B – C del Comune di Milano, occupazione di suolo pubblico per operazioni di carico/scarico) all'inizio di ogni servizio richiesto.

2.1. Imballaggi

L'appaltatore dovrà provvedere a proteggere con idonei imballaggi forniti dalla Fondazione (carta tipo pluriball o simili) i beni trasportati.

2.2. Assistenza

a. L'appaltatore dovrà garantire la presenza di proprio personale qualificato per tutte le operazioni previste dal presente Capitolato Speciale: dall'assistenza a quelle preliminari, quali lo studio e la pianificazione dei tempi d'intervento, a quelle strettamente operative riguardanti il carico e lo scarico di materiali, alle operazioni di imballo e disimballo.

b. Il personale in servizio dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** essere coordinato da un caposquadra che dovrà conoscere il Teatro e gli altri luoghi di attività, i vari locali e la dislocazione dei reparti. La composizione numerica minima di ogni squadra in cui vi è l'obbligo del caposquadra, sarà:

N. 1 (uno) caposquadra + N. 2 (due) facchini semplici.

La composizione numerica massima di ogni squadra sarà:

N. 1 (uno) caposquadra + N. 10 (dieci) facchini semplici.

I nominativi dei capi squadra aventi funzione di preposto devono essere comunicati preventivamente all'inizio delle operazioni. Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei requisiti formativi ed informativi da preposto con relativa individuazione formale

Qualora gli addetti fossero 2 non vi è obbligo della presenza di un caposquadra, ma è necessario che uno dei due rivesta il ruolo di preposto dell'appaltatore.

2.3. Movimentazione del personale in servizio

L'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire autonomamente, e con propri mezzi, il trasporto del personale per l'esecuzione dei compiti assegnati, evitando tassativamente l'utilizzo dei mezzi di trasporto della Fondazione.

2.4. Disimballaggio

L'appaltatore dovrà provvedere a:

a. disimballare apparecchiature, strumentazioni, elementi di scenografia, strumenti musicali, dotazioni ed oggetti fragili.

b. disimballare e ricollocare carteggi e materiali documentali, secondo quanto riportato sulle etichette applicate al momento dell'imballo.

2.5. Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere raccolti in modo differenziato al termine di ogni singolo intervento presso gli spazi identificati dalla Fondazione per consentire lo smaltimento tempestivo degli stessi. Lo smaltimento sarà a carico della Fondazione.

In caso di mancato e/o errata esecuzione delle operazioni di raccolta sopradescritti, l'appaltatore, dopo verifica in contraddittorio circa le cause della segnalazione effettuata, avrà a disposizione n. 1 giorno lavorativo per porre rimedio alla contestazione medesima, decorso il quale la Fondazione potrà disporre l'irrogazione di penali e iniziative a tutela della propria posizione negoziale.

2.6. Obblighi dell'Impresa

a. Il servizio di facchinaggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, curando la conservazione dei beni trasportati per incarico della Fondazione e operando per evitare danni a persone o a cose.

b. Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta gestione e responsabilità di un preposto dell'appaltatore, che può anche coincidere con la figura del capo-squadra.

In nessun caso, il personale della Fondazione, potrà svolgere, né svolgerà, la funzione di preposto.

c. L'appaltatore è responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere l'allontanamento degli autori di detti comportamenti.

La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale dell'appaltatore ritenuto non idoneo a suo insindacabile giudizio. Ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose nell'espletamento delle operazioni di trasporto e facchinaggio sarà a totale carico dell'appaltatore, con obbligo di risarcimento, dietro semplice richiesta della Fondazione.

d. L'appaltatore è strettamente tenuto ad eseguire gli ordini relativi al servizio di trasporto e facchinaggio impartiti dalla Fondazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora prevista per il loro inizio. Ogni rifiuto da parte dell'appaltatore sarà considerato inadempimento, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, l'appaltatore è comunque tenuto a fare tutto il possibile per provvedere, anche con personale diverso da quello normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto, fermo restando l'obbligo all'integrale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81-08 e la comunicazione preventiva dei nominativi dei soggetti sostituiti che dovranno essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, formativa ed informativa.

e. Nel caso di ordini impartiti meno di 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà comunque compiere tutto quanto le sia possibile per effettuare il servizio.

f. L'appaltatore risponde direttamente, nei confronti della Fondazione, nei confronti di terzi e di prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.

g. Tutto il personale in servizio dovrà possedere, **OBBLIGATORIAMENTE**, una buona conoscenza della lingua italiana.

h. L'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia:

- assicurazione per danni, incendio e furto;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere specificatamente compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (un milione): per ogni singolo sinistro a persone e/o cose, di cui € 500.000,00 (cinquecentomila) per terzo danneggiato e € 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose specifiche. L'appaltatore dovrà presentare alla Fondazione, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere

in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del Contratto. L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio. In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato della Fondazione e il responsabile dell'Impresa appaltatrice: in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

2.7. Obblighi della Fondazione

a. La Fondazione esercita le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo sull'adempimento degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfazione degli utenti. La Fondazione e l'Impresa si impegnano a promuovere incontri, con cadenza almeno semestrale, finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica generale dell'andamento delle attività svolte in ottemperanza al presente Capitolato.

b. La Fondazione si riserva di verificare, anche con ispezioni senza preavviso, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il Contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso in cui venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

La Fondazione metterà a disposizione le attrezzature e le strutture esistenti, quali ascensori e montacarichi (nell'ambito dei limiti richiesti dalla legge che prevede, tra l'altro, l'uso di ascensori per trasporto promiscuo), scale, rampe, piazzali, caveadi, accessi e passaggi e la sorveglianza del proprio personale dipendente durante l'esecuzione del servizio.

2.8. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del proprio personale

a. L'Impresa si impegna, nei confronti del proprio personale in servizio, al rispetto dei vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, tributario ed assicurativo, presentando in tal senso alla Fondazione idonea dichiarazione redatta a norma di legge e di tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

b. L'Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro e gli obblighi fiscali vigenti in Italia, che dichiara di conoscere nella propria totalità.

c. Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale dall'Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all'Impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci – lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione provvederà ad informare i competenti Servizi Ispettivi del Lavoro o le Organizzazioni Sindacali e potrà recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento.

d. Il personale utilizzato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio dovrà sempre essere riconoscibile tramite idonea divisa e tesserino di riconoscimento riportante foto e generalità del lavoratore, ragione sociale e logo della Ditta, e dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale della Fondazione. Qualsiasi mancanza inerente al riconoscimento comporterà l'allontanamento immediato dell'operatore dal servizio attivo.

e. L'appaltatore si impegna ad impiegare personale di sicura moralità, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari della Fondazione, di età non inferiore ad anni 18 (in caso di impiego di lavoratori minorenni si fa obbligo di darne comunicazione alla Fondazione).

f. L'Impresa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

g. Per effetto dell'appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, verrà instaurato tra la Fondazione ed il personale dell'Impresa, la quale, con la stipula del contratto, manleverà la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dalla stessa incaricato.

h. Il personale che verrà impiegato presso la Fondazione dovrà essere compreso in un elenco, che dovrà essere consegnato contestualmente alla stipula del Contratto.

3 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto ampiamente specificato nei precedenti articoli, l'appaltatore si impegna ad eseguire tutti i servizi previsti nell'appalto nel pieno rispetto delle normative vigenti, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi del settore.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- 1) Al momento della sottoscrizione del contratto, nomina il Coordinatore del Servizio al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali ed un suo sostituto (in assenza del primo), che sarà il referente unico del DEC per ogni esigenza ordinaria e/o straordinaria sia dal punto di vista programmatico che da quello operativo, assicurando la propria reperibilità, tutti i giorni per l'intera durata dell'appalto. Tale coordinatore dovrà sorvegliare, sovrintendere ed assistere la regolare esecuzione dei servizi da parte dei propri addetti, predisponendo, se del caso, un'adeguata struttura di controllo e di coordinamento degli addetti stessi, tale da assicurare tempestività ed efficienza nella correzione di eventuali anomalie dei servizi. Il responsabile dovrà inoltre svolgere opera di continua informazione sui compiti che gli addetti sono tenuti ad effettuare;
- 2) Fornisce un indirizzo di posta elettronica certificata e un numero telefonico attivi per la ricezione degli ordini di servizio;
- 3) Trasmette ogni 6 mesi i dati aggiornati sul parco "mezzi di trasporto" in dotazione;
- 4) Trasmette alla Fondazione, prima dell'avvio del servizio, l'elenco di tutto il personale impiegato, contenente i dati anagrafici, con indicazione della relativa qualifica, CCNL applicato, tipo di assunzione. Tale adempimento dovrà essere rispettato anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto o in caso di sostituzione di personale;
- 5) Fornisce una rendicontazione, con cadenza mensile, dei servizi svolti, mediante apposita reportistica da concordare con la Fondazione, che dettagli la data e l'orario di lavoro di ciascun addetto;
- 6) Garantisce la presenza costante del numero di unità previste, procedendo alla immediata e tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, con personale del medesimo livello di inquadramento, garantendo la continuità del servizio;
- 7) Comunica alla Fondazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nel presente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il contratto;
- 8) Esegue le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto;

L'enunciazione degli obblighi delle spese e degli oneri a carico dell'appaltatore contenuta nei

documenti contrattuali, ad eccezione di quanto espressamente escluso, non è limitativa degli oneri stessi, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare oneri e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono comunque a completo carico dell'appaltatore e devono ritenersi compresi nel prezzo indicato dallo stesso in offerta.

4 ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE

- 1) Comunica mensilmente all'appaltatore, le attività in programmazione nei teatri ovvero qualsiasi evento che possa incidere sulla regolare attività del servizio.

5 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Saranno liquidate mensilmente le ore/uomo effettivamente erogate dall'appaltatore sulla base della presentazione di regolare fattura elettronica. Dovrà essere allegato alla fattura un prospetto indicante le ore mensili effettivamente svolte da ciascun addetto.

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei prezzi unitari offerti e posti a base d'asta. I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati dalla Fondazione previo accertamento del corretto espletamento del servizio. A tal fine, entro il giorno 10 di ogni mese, l'appaltatore dovrà presentare un documento di sintesi contenente il numero delle ore effettuate nel mese precedente. A seguito del ricevimento di tale riepilogo la Fondazione (nella figura del DEC) effettuerà le opportune verifiche e autorizzerà, entro il termine di 15 giorni, l'emissione della fattura. Eventuali fatture emesse prima di tale termine o dell'autorizzazione saranno rifiutate.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica come previsto dal DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio UFLVL0 e dovrà obbligatoriamente contenere il numero di CIG Codice identificativo di Gara.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della corretta effettuazione della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, la Fondazione si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall'importo dovuto l'ammontare corrispondente all'inadempienza e di provvedere alla segnalazione all'Autorità competente ai fine dell'eventuale intervento sostitutivo.

6 CONTROLLI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle prestazioni non venisse effettuato secondo quanto concordato, si provvederà ad applicare le penali come segue:

- a. allontanamento immediato dal servizio per tutti coloro che dimostreranno di non essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana. Verrà applicata inoltre una penale pari al 100% del valore del servizio relativo alla singola chiamata, oltre a ricorrere ad altra impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;
- b. allontanamento immediato dal servizio per tutti coloro che non siano in possesso dei DPI richiesti per l'esecuzione della prestazione. Verrà applicata inoltre una penale pari al 100% del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;
- c. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l'esecuzione del servizio, con un ritardo ingiustificato fino a 30 minuti: verrà applicata una penale pari al 50 per cento del valore del servizio;
- d. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l'esecuzione

- del servizio, con un ritardo ingiustificato oltre 30 minuti e fino a 60 minuti: verrà applicata una penale pari al 60 per cento del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;
- e. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l'esecuzione del servizio, con un ritardo ingiustificato oltre 60 e fino a 90 minuti: verrà applicata una penale pari allo 70 per cento del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;
 - f. presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato per l'esecuzione del servizio, con un ritardo ingiustificato oltre 90 minuti: verrà applicata una penale pari al 100 per cento del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando alla ditta inadempiente il relativo costo;
 - g. per ogni operaio e/o mezzo inviato in meno rispetto a quanto richiesto verrà applicata una penale pari al 70 per cento del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;
 - h. per ogni operaio che si dovesse assentare ingiustificatamente, e/o senza previo accordo, durante l'esecuzione del servizio, senza relativa sostituzione: verrà applicata una penale pari al 70 per cento del valore del servizio, oltre a ricorrere ad altra Impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando all'appaltatore il relativo costo;

Per tutte le casistiche sopra riportate, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto.

All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l'appaltatore, tramite apposita nota scritta.

La fondazione procederà al recupero delle penalità a carico dell'appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara.

Le penalità verranno comminate ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.

7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui artt. 94- 98 del d. lgs. n. 36/2023, nonché nei casi previsti dal Codice Etico della Fondazione.

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione con cui la Fondazione dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- a. Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b. Gravi violazioni da parte dell'impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte della Fondazione;
- c. Arbitrario abbandono del servizio;
- d. Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- e. Dichiarazione di fallimento dell'impresa;
- f. Comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023, che comprometta la buona riuscita dei servizi;
- g. Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- h. Inadempimento alle disposizioni del Responsabile unico del progetto;
- i. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j. Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Fondazione;
- k. Mancata compilazione dei documenti di legge;

- l. Danneggiamento beni di proprietà della Fondazione;
- m. Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, non conforme all'osservanza dell'art. 119 del Codice;
- n. Mancato rinnovo, totale o parziale, del comodato per l'utilizzo degli immobili di proprietà del Comune di Milano in uso alla Fondazione.

Con riferimento ai punti che precedono, fatto salvo l'ultimo punto, la Fondazione potrà esperire tutte le azioni necessarie ad ottenere il ristoro di eventuali danni patiti in conseguenza della condotta del contraente.

La Fondazione potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 122 D. Lgs.50/2016.

La Fondazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto con le modalità previste dall'Art.123 D. Lgs.50/2016.

In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la Fondazione ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte dei servizi già approntati.

8 DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte integrante dello stesso, sarà sottoscritto anche dall'aggiudicatario. Nello stesso documento è precisato che gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per il periodo di 3 (tre) anni sono pari a € 5.105,64 + iva.